

# **TI\_GERICHTE 52.2002.152 vom 28. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.152](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.152)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.152 du 28 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.152 del 28 maggio 2002

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

LCPubb. I ricorsi, tempestivamente inoltrati contro atti impugnabili (art. 37 lett. a LCPubb), sono dunque ricevibili in ordine. Avendo il medesimo fondamento, possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAm), sulla base degli atti (art. 18 PAm). 2. Giusta l'art. 38 cpv. 1 LCPubb, il ricorso è proponibile contro: (a) la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere d'apprezzamento, (b) l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. Non può invece essere addotto il motivo dell'adeguatezza (cpv. 2). Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di disposizioni di trattati internazionali, della Costituzione federale, di leggi federali, di decreti federali di carattere obbligatorio generale, della Costituzione cantonale, di leggi cantonali, di decreti legislativi, di regolamenti del Consiglio di Stato, di atti normativi comunali, i concordati intercantionali e le prescrizioni autonome emanate da enti e istituti del diritto pubblico (Borghi/Corti, ad art. 61 n. 2 a). 3. Nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, il capitolato d'appalto si configura come un atto mediante il quale il committente definisce il quadro dell'offerta che i concorrenti sono sollecitati ad inoltrare. Attraverso il capitolato, la stazione appaltante stabilisce in modo vincolante le condizioni del contratto che intende stipulare con il concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa. Nella definizione di tali condizioni, il committente fruisce di ampia autonomia. Esso è sostanzialmente libero di fissare le condizioni che più ritiene opportune dal profilo del conseguimento degli obiettivi della commessa. Censurabili, da parte dell'autorità di ricorso, sono soltanto le condizioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto. Sfuggono per contro al sindacato dell'autorità di ricorso le scelte semplicemente inopportune (art. 38 cpv. 2 LCPubb). 4. In concreto, il Dipartimento del territorio ha ritenuto di riconoscere agli appaltatori del servizio messo a concorso l'indennità di picchetto stabilita in funzione dei veicoli tenuti in stato di prontezza d'intervento. Richiamandosi alle disposizioni del tariffario ASTAG, l'insorgente contesta questa scelta sostenendo che l'indennità dovrebbe essere stabilita in funzione degli autisti tenuti di picchetto e non dei veicoli pronti all'intervento. Ora è vero che la tariffa dell'ASTAG prevede di remunerare questa prestazione in funzione dell'autista e non del veicolo. Nulla impedisce tuttavia al committente di scostarsi da questa indicazione. La tariffa ASTAG ha infatti valore indicativo. Non le compete natura di atto normativo, di carattere vincolante. Al pari di qualsiasi altro contraente, anche lo Stato può derogarvi per accordarsi altrimenti con gli autotrasportatori. Nemmeno il rinvio alla tariffa ASTAG contenuto nel capitolato permette di accreditare la tesi del ricorrente. Nulla vieta invero alla stazione appaltante di scostarsene

su specifici punti. Non è escluso che la modalità retributiva proposta dall'insorgente possa essere per certi aspetti preferibile. Esulando il controllo dell'adeguatezza dal potere di cognizione di questo tribunale, si deve tuttavia escludere che vi si possano ravvisare gli estremi di una violazione del diritto. 5. In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno di conseguenza respinti. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 1, 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.